07495-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n. sez. 70
Pierluigi Di Stefano		UP-15/01/2021
Riccardo Amoroso	- Relatore -	R.G.N. 21410/2020
Alessandra Bassi		
Benedetto Raddusa Paternò		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile

(omissis) , nato a (omissis)

nel procedimento a carico di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 04/02/2020 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. (omissis) , difensore della parte civile (omissis) che insiste per l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. (omissis) , difensore dell'imputato (omissis) , che ha richiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna emessa il 6 ottobre 2016 dal Tribunale di Lamezia Terme, ha assolto (omissis) dal reato di cui all'art.341-*bis*, cod. pen. perché il fatto non sussiste, revocando per l'effetto le statuizioni di condanna in favore della parte civile (omissis).

In particolare, la Corte di appello dopo aver passato in rassegna le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare le testimonianze rese da (omissis) e (omissis), presenti al fatto, ha ritenuto che l'espressione utilizzata dall'imputato, peraltro in modo corrispondente a come descritta nell'imputazione ("*ma non ti vergoni di andare in giro con questo soggetto*") rivolta in presenza di (omissis), assistente per la viabilità, al (omissis), vigile urbano di Lamezia Terme, non potesse essere considerata offensiva, per il contesto in cui era stata pronunciata, e non fosse penalmente rilevante, per il lasso temporale decorso dal compimento dell'atto di ufficio, ovvero l'ordine di spostare la macchina, prontamente eseguito dall'imputato, ed il momento in cui il (omissis) si è portato in modo aggressivo verso l'auto di servizio condotta dall'imputato, anch'esso agente in servizio nella polizia municipale ma di altro comune (Maida), dopo che questi si era allontanato di diversi metri.

Più specificamente, la Corte di appello ha ritenuto non attendibile la diversa versione resa dalla teste (omissis) che dopo aver dichiarato in sede di s.i.t che la frase incriminata era quella indicata nel capo di imputazione, in dibattimento, nonostante il tempo maggiore trascorso dai fatti, ha affermato che l'espressione utilizzata è stata diversa: "*non ti vergoni a farti vedere con questo cretino*".

Inoltre, è stato messo in evidenza dalla Corte di appello che la frase è stata pronunciata non in dipendenza dell'atto di ufficio, ma per dei pregressi contrasti esistenti tra i due agenti, e dopo che anche il l(omissis) si era reso protagonista di una condotta aggressiva ingiustificata ed inopportuna nei confronti del collega.

2. Nell'interesse della parte civile, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla inattendibilità della testimonianza resa dalla teste (omissis), senza disporre la rinnovazione istruttoria sul punto, evidenziandosi come da detta deposizione emerge la prova della portata offensiva delle espressioni rivolte da (omissis) contro la parte civile, oltre alla loro correlazione con l'atto di

ufficio che la predetta, in qualità di vigile urbano, stava compiendo insieme alla parte civile nell'ordinare all'imputato, anch'esso in servizio nella polizia municipale ma di altro Comune, di spostare l'autovettura che si trovava in sosta vietata.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 341-*bis* cod. pen. censurandosi la ritenuta assenza del carattere ingiurioso delle espressioni utilizzate, oltre a evidenziare come per la configurabilità del reato è sufficiente che l'offesa venga pronunciata contro il pubblico ufficiale non esclusivamente mentre compie l'atto di ufficio ma anche a causa dell'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di specie, l'offesa si è verificata dopo che la parte civile era stata costretta ad intervenire per due volte perché l'autovettura condotta dall'imputato venisse spostata da dove si trovava in sosta vietata.

3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, commi 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento in udienza delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che investono il fatto senza evidenziare profili di illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Si deve premettere che nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado s'impone al giudice di appello, per non incorrere nel vizio di motivazione, un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, senza la necessità però di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, salvo che nel caso previsto dall'art.603, comma 3-*bis,* cod. proc. pen. che riguarda l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento.

In merito dell'affermazione di responsabilità, il ribaltamento della condanna in assoluzione è stato argomentato dalla Corte di appello sulla base di una analisi attenta del contenuto delle deposizioni rese dai testi escussi ((omissis) e (omissis)), evidenziando le circostanze di fatto di cui sarebbe stata omessa ogni valutazione da parte del giudice di primo grado.

Il ricorrente senza dedurre il travisamento delle prove da parte del giudice dell'appello, e senza indicare in modo specifico le parti dei verbali delle deposizioni testimoniali, che come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata sono state ricostruite in modo diverso dai giudici del primo e del secondo grado, si limita

ad affermare genericamente che le testimonianze assunte avrebbero suffragato la versione della parte civile senza specificarne il contenuto.

In effetti il diverso esito del giudizio è dipeso da una difforme valutazione dell'attendibilità dei testi escussi, avendo il giudice dell'appello ritenuto, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, che la testimonianza resa dalla teste (omissis) non potesse ritenersi attendibile in merito alla diversa descrizione dell'espressione offensiva utilizzata dall'imputato ("soggetto" anziché "cretino"), e che fosse maggiormente attendibile la versione resa dall'altro teste (omissis), che ha ricostruito l'intera vicenda evidenziando anche le modalità anomale e inopportune con cui il (omissis) ha inseguito l'auto di servizio, generando una situazione di imbarazzo per il ruolo rivestito anche dai predetti agenti costretti repentinamente ad allontanarsi.

Il giudice dell'appello ha evidenziato la differente tempistica del fatto, avendo rimarcato che la frase andava collocata nel contesto del pregresso contrasto tra i due agenti, che avrebbe eliso la correlazione tra l'offesa verbale ed il compimento dell'atto di ufficio già adempiuto.

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-*bis* cod. pen. è comunque richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano idonee ad arrecargli disturbo mentre compie un atto del suo ufficio, e che siano in rapporto di diretta conseguenzialità con l'esercizio della funzione svolta.

2. Giova ricordare che il controllo della coerenza logica deve essere limitato alla sola motivazione della sentenza di secondo grado, e la verifica degli argomenti di confutazione della decisione difforme del primo grado va fatto con riguardo alla autonoma valutazione del compendio probatorio operata dal giudice dell'appello, in ossequio al canone di giudizio secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Tenuto conto della genericità dei motivi per l'omessa specificazione delle circostanze di fatto che sarebbero state oggetto della difforme valutazione da parte del giudice dell'appello rispetto al contenuto delle prove testimoniali assunte, deve ritenersi preclusa ogni ulteriore valutazione delle prove in questa sede di legittimità, essendo preciso onere del ricorrente indicare a pena di inammissibilità il vizio della motivazione con la specifica indicazione degli atti rispetto ai quali sarebbe stata operata una valutazione errata per omissione o per il diverso contenuto della prova.

E' invero noto che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non è deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto", stante la preclusione per la Corte di

cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

E', invece, deducibile ex art. 606 cod. proc. pen. il "travisamento della prova", il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno.

Ma è onere del ricorrente prospettare il vizio di "travisamento della prova ", non potendosi desumere implicitamente detto vizio da una impugnazione che genericamente contesti la valutazione operata nella motivazione della sentenza impugnata, sulla base del generico richiamo della diversa valutazione operata dal giudice di primo grado, attraverso una errata assimilazione del travisamento del fatto al travisamento della prova, senza cioè che sia stato indicato in modo palese e non controvertibile la tangibile e specifica difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2020

Il consigliere estensore
Riccardo Amoroso

Il Presidente
Anna Petruzzelis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 FEB 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Laurenzio